

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

2.18.1/2291/2018/x

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA**

N° 2291

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere/a – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: *Quali azioni sono previste della Regione Piemonte al mancato rispetto delle prescrizioni da parte di COCIV nell'ambito del Piano Cave e relativo Piano del Traffico, AV/AC Milano-Genova Terzo Valico dei Giovi.*

Premesso che:

l'aggiornamento del Piano Cave e del relativo Piano del Traffico della Linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova "Terzo Valico dei Giovi", approvato con DGR n.6863 del 11 dic 2013, già prevedeva uno studio per il trasporto dello smarino in modalità combinata ferro-gomma, riguardante i lotti 1-2 e prescriveva in maniera cogente il trasporto combinato per i lotti 3-4-5. Testualmente dalla prescrizione n.19: ***"Il materiale proveniente dagli scavi (smarino e inerte) dovrà essere movimentato nella modalità combinata ferro-gomma per l'intera durata dei lavori di scavo della galleria di valico a partire dalla riattivazione del raccordo ferroviario tra lo scalo area Cementir e la stazione di Arquata Scrivia."***

nell'ultimo aggiornamento del Piano Cave e del relativo Piano del Traffico, DGR n. 5386 del 18 luglio 2017 - pubblicata sul B.U.R.P. in data 03.08.2017, viene ribadita l'importanza e la fondatezza delle previsioni del 2013, e viene dettata la seguente ***"inderogabile"*** prescrizione: ***"Il proponente dovrà presentare alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche e Trasporti per l'approvazione un project review del "Progetto dello smarino nella modalità combinata ferro-gomma" presentato in CDS, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della DGR di Approvazione del Piano Cave 3, 4 e 5 lotto, che preveda la realizzazione di interventi per il trasporto combinato anche in aree diverse dalla CEMENTIR e la conseguente riformulazione del Piano del Traffico. COCIV dovrà attuare la modalità del trasporto combinato ferro-gomma nel tempo massimo di 9 mesi dalla data di approvazione della Regione Piemonte – Direzione OO.PP. e Trasporti"***.

Si apprende che:

il Consorzio Cociv ha presentato **ricorso**, numero di registro generale 1114 del 2017, per l'annullamento della prescrizione sopraccitata relativa alla DGR n. 5386 del 18 luglio 2017, nonché di ogni altro atto connesso;

con nota della Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia mineraria, cave e miniere, prot. 00030710/2018 del **30 marzo 2018**, viene fatta **diffida al Consorzio Cociv a presentare, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, documentazione progettuale afferente all'implementazione del piano di trasporti in modalità combinata ferro – gomma "necessaria a consentire di risolvere le criticità di sicurezza e funzionalità trasportistica relativa sia all'accesso, sia allo svincolo autostradale del casello di Vignole Borbera, in relazione al trasporto combinato ferro – gomma"**.

- successivamente Cociv ha depositato dei motivi aggiunti, 15 maggio 2018, per chiedere l'annullamento della nota prot. 00030710/2018 del 30 marzo 2018 relativa alla diffida sopraccitata e di altre note inerenti, nonché di ogni altro atto connesso;
- Cociv ha altresì presentato domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato nel ricorso, ovvero ha richiesto istanza cautelare;
- **l'istanza cautelare è stata respinta in data 14 giugno 2018** attraverso Ordinanza del TAR Piemonte. Nell'Ordinanza si legge: *"rilevato che il favor per l'uso del sistema ferroviario è stato chiaramente esplicitato dalla Regione Piemonte sin da deliberazioni del 2013, non oggetto di contestazione da parte della ricorrente, mentre le puntuali valutazioni di maggiore o minore impatto ambientale, fermi i non superati limiti di ragionevolezza, competono fisiologicamente all'amministrazione;"*.

Valutato che:

- a **maggio 2018** Cociv avrebbe già dovuto attuare la modalità del trasporto combinato ferro-gomma dello smarino. Invece attualmente non è nemmeno stata presentata la documentazione progettuale di una *project review* del "Progetto dello smarino nella modalità combinata ferro-gomma";
- nonostante Cociv **non stia ottemperando ad una prescrizione cardine della Regione Piemonte**, già prevista nel 2013 senza obiezioni da parte del proponente, **la Regione stessa prosegue nei giudizi di compatibilità ambientale** relativi ai vari siti di estrazione/deposito, necessari al rilascio delle autorizzazioni. L'ultimo, positivo, relativo al sito di cava C.na Pecorara approvato con DGR n.7480 del 31/08/2018;
- nella DGR sopraccitata di giudizio positivo, si apprende come in data 9 maggio 2018 il Settore Infrastrutture Strategiche della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste comunicava *"l'impossibilità ad esprimersi, vista la situazione d'incertezza giuridica, amministrativa e tecnica a causa dei ricorsi pendenti presso il TAR contro la DGR n. 1-5386 del 18.07.2017."*, durante le Cds;
- quindi, nonostante le pesanti considerazioni fatte sulle inadempienze di Cociv nella seconda Conferenza dei Servizi conclusiva per l'approvazione dell'aggiornamento del Piano cave 2017 **da parte del Settore Infrastrutture Strategiche** e la volontà di non esprimersi nel giudizio di compatibilità di C.na Pecorara, il responsabile del Procedimento ritiene sempre non esserci motivazioni ostative per procedere;
- il rispetto delle prescrizioni è presupposto cardine per la validità dell'aggiornamento del Piano di gestione dei materiali e del relativo Piano del Traffico del 2017.

Valutato ancora che:

- l'Ordinanza del TAR Piemonte ha respinto l'istanza cautelare di sospensione delle prescrizioni regionali, **pertanto Cociv, attualmente, è tenuta al rispetto di tutte le prescrizioni regionali.**

INTERROGA

Il Presidente della Giunta

☐

L'Assessore/a

☐

per sapere quali siano le azioni che metterà in campo la Regione Piemonte nel caso in cui Cociv continui ad essere inottemperante al rispetto di prescrizioni cardine e "inderogabili" previste dalla Regione Piemonte già nel 2013, nonostante la diffida.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)